

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — DW / Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

(Causa C-651/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Assegno di maternità — Calcolo dell'importo in base ai redditi dell'assicurata in un periodo di riferimento di dodici mesi — Persona che, nel corso di tale periodo, è stata al servizio di un'istituzione dell'Unione europea — Normativa nazionale che stabilisce che l'importo in questione sia pari al 70 % della base contributiva media di assicurazione — Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori — Principio di leale cooperazione)

(2018/C 161/12)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: DW

Convenuta: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Dispositivo

L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, ai fini della determinazione della base del contributo previdenziale medio per il calcolo dell'assegno di maternità, equipara i mesi del periodo di riferimento durante i quali la persona in questione ha lavorato per un'istituzione dell'Unione europea, e per i quali non è stata iscritta al regime di previdenza sociale di tale Stato membro, a un periodo di disoccupazione, ed applica agli stessi la base contributiva media di assicurazione stabilita in detto Stato membro, con l'effetto di ridurre sostanzialmente l'importo dell'assegno di maternità concesso a tale persona rispetto a quello cui essa avrebbe avuto diritto se avesse svolto attività lavorativa unicamente nello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de Toury SA / Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-31/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Obbligo di esenzione — Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) — Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia — Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione — Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità)

(2018/C 161/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de Toury SA

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.

(¹) GU C 112 del 10.4.2017.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Saey Home & Garden NV/SA/
Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA**

(Causa C-64/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 25 — Esistenza di una clausola attributiva di competenza — Accordo orale senza conferma per iscritto — Clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate in alcune fatture — Articolo 7, punto 1, lettera b) — Contratto di concessione di vendita fra società stabilite in due Stati membri diversi e avente ad oggetto il mercato di un terzo Stato membro — Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino — Determinazione dell'autorità giurisdizionale competente — Luogo di esecuzione dell'obbligazione caratteristica di siffatto contratto)

(2018/C 161/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: Saey Home & Garden NV/SA

Convenuta: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

Dispositivo

1) L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza, come quella in discussione nel procedimento principale, stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola.